

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 53

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito»

(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I - XVII D 27/08

Roma, 23 DIC. 2008

Carissimo,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

con: [signature]
[signature]

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 ha per oggetto l'istituzione di un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, allo scopo di garantire l'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. A tal fine, essa abroga e sostituisce nel contempo la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992.

Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2008.

L'intervento del legislatore comunitario è stato dettato dal fatto che, nonostante la creazione di un sistema comunitario considerevolmente soddisfacente di autorizzazione preventiva e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi ad opera della direttiva 92/3/Euratom, è risultata chiara, alla luce dell'esperienza acquisita, la necessità di considerare situazioni prima ignorate e di assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie ed internazionali sopravvenute, onde al contempo chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni.

A tal fine, la procedura di sorveglianza e controllo stabilita dalla direttiva 2006/117/Euratom si estende anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sia esso destinato allo smaltimento od al ritrattamento, in quanto l'esclusione di tali spedizioni dalla direttiva 92/3/Euratom risultava, da un punto di vista radiologico, ingiustificata.

Un'altra novità introdotta dalla direttiva 2006/117/Euratom è l'inserimento dell'istituto del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure autorizzative della spedizione: allo stato, infatti, la possibilità per uno Stato membro di rifiutare la procedura automatica del consenso alla spedizione è fonte di oneri amministrativi ingiustificati e soprattutto di incertezze. L'introduzione dell'obbligo per le Autorità dei Paesi di destinazione e di transito di inviare l'avviso di ricevimento della domanda di autorizzazione, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, consentirà di presumere l'approvazione tacita con un elevato grado di certezza.

Inoltre, la direttiva 2006/117/Euratom prevede, tra l'altro, il rispetto sia della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale l'Unione Europea ha aderito il 2 gennaio 2006, che l'inclusione delle disposizioni recate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 (la quale stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in merito anche al trasporto, all'importazione ed all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso l'Unione Europea).

Infine, nel rispetto di quanto dichiarato nella risoluzione del Consiglio del 22 maggio 2002 sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri, la menzionata direttiva si propone di ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

La materia in esame è attualmente regolata in ambito normativo nazionale:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla

legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, nonché dai suoi decreti applicativi;

- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, nonché dai suoi decreti applicativi (di seguito decreto legislativo n. 230 del 1995).

I procedimenti autorizzatori per le spedizioni, l'importazione e l'esportazione di rifiuti radioattivi sono recati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed in particolare dall'allegato II al decreto. Pertanto, le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono da considerarsi a modifica ed integrazione delle norme già emanate, al fine di un ulteriore controllo e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Le finalità della direttiva 2006/117/Euratom trovano attuazione nello schema di decreto legislativo in esame, emanato in base all'articolo 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)".

In attuazione del criterio di delega introdotto al comma 2, lett. a), del menzionato articolo 22, si è provveduto a modificare il decreto legislativo n. 230 del 1995.

Per quanto attiene gli aspetti:

- ✓ di cui alla lettera b) dei criteri di delega, si osserva che il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate costituisce obbligo di legge, essendo già disposto e regolato dalla normativa primaria (si guardino, ad esempio non esaustivo, gli artt. 10 e sgg., gli artt. 27 e sgg., i Capi VIII e IX, dello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995). Per tale ragione, si è preferito non disporre l'ulteriore espressa previsione nei procedimenti e atti autorizzatori;
- ✓ di cui alle lettere c) ed e) dei criteri di delega, con il DPCM 10 febbraio 2006 "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006), vengono assicurate adeguate forme di consultazione e informazione di Regioni ed enti locali. In particolare nei punti 3.2 e 8 delle Linee Guida, per il piano provinciale di emergenza si prevede sia l'intesa della Regione o Provincia autonoma, sia un comitato misto del quale si avvale il Prefetto e nel quale partecipano altresì la Regione e gli enti territorialmente interessati, sia le procedure di comunicazione delle informazioni relative al trasporto;
- ✓ di cui alla lettera d) dei criteri di delega, in merito alla previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/Euratom, il presente decreto legislativo, a modifica del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 - al cui interno, nella sezione Capo XI - norme penali, è già disciplinata la relativa materia delle sanzioni - reca ulteriori disposizioni sanzionatorie conseguenti:
 - i) all'introduzione nel decreto dell'obbligatorietà agli operatori della restituzione al Paese di origine dei rifiuti radioattivi derivanti da operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi o su combustibile nucleare esaurito introdotto in Italia a tale scopo;
 - ii) alla non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

- ✓ di cui alla lettera f) dei criteri di delega, si osserva che le misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e le caratteristiche delle discariche (*rectius*: depositi o impianti di smaltimento) sono già regolati dal Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995. Per tale ragione, si è ritenuto di non dover intervenire a modifica della legislazione vigente.

La predetta delega precisa che lo schema di decreto deve essere trasmesso, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si segnala, inoltre, che lo schema di decreto proposto è stato armonizzato con gli adempimenti previsti dal “*Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources*” dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/122/Euratom, la quale fornisce indicazioni per un migliore controllo relativamente all'importazione ed all'esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Il presente decreto legislativo è costituito da n. 4 articoli e da n. 1 allegato con n. 1 appendice.

Si illustra di seguito l'articolato.

Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il presente articolo, costituito da 7 commi, contiene tutte le modifiche e le integrazioni che, alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom, sono da apportare al corpo del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il comma 1 contempla la necessaria implementazione del titolo del decreto legislativo n. 230 del 1995 con la direttiva 2006/117/Euratom e l'eliminazione dallo stesso della direttiva 92/3/Euratom.

Al contempo, il seguente comma 2 introduce all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 alcune modifiche, consistenti nell'estendere le procedure di autorizzazione per le spedizioni, l'importazione e l'esportazione di rifiuti radioattivi, anche alle spedizioni transfrontaliere di combustibile nucleare esaurito.

In particolare, la lettera g) del predetto comma 2 regola l'inserimento nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 di due nuovi commi: il comma 4-bis ed il comma 4-ter. Il contenuto del comma 4-bis, conformemente all'articolo 2 della direttiva 2006/117/Euratom, è innovativo nella normativa nazionale del settore, in quanto impone l'obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine dei rifiuti radioattivi, derivanti da operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi o su combustibile nucleare esaurito introdotto in Italia a tale scopo. Mentre, il comma 4-ter disciplina i casi per i quali non sia possibile rifiutare l'autorizzazione di cui al comma 1 del predetto articolo 32.

Il comma 3 dispone l'inserimento del comma 4-bis e del comma 4-ter dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 230 del 1995, per contemplare le fattispecie sanzionatorie rispettivamente nel caso di non ottemperanza all'obbligo facente capo al comma 4-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 - introdotto con il presente decreto - e nel caso di non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il comma 4 reca l'eliminazione dell'assoggettamento del comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 alle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in quanto tale fattispecie è ricompresa nel comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così come sostituito dal comma 6 del presente decreto.

Il comma 5 dispone la sostituzione dell'allegato II al decreto legislativo n. 230 del 1995 con l'allegato inserito nel corpo del decreto legislativo in parola.

Il comma 6 regola l'inserimento dell'articolo 7-bis dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995 allo scopo di chiarire ed introdurre, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom, alcuni

concetti e specifiche definizioni utili per la comprensione ed applicazione delle procedure autorizzative di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così come modificato nello schema di decreto legislativo in parola.

Il comma 7 regola la sostituzione dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 con quello in esso rispettivamente riportato: riguardante, oltre che la sorveglianza radiometrica sui materiali derivanti da attività di importazione, raccolta, deposito, impiego o detenzione, anche la sorveglianza sui prodotti o semilavorati metallici connessi con l'attività di importazione. E' da notare che l'istituzione della sorveglianza radiometrica anche sui prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, contribuisce a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Articolo 2 - Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 disciplinano il regime del periodo transitorio (conformemente all'articolo 24 della direttiva 2006/117/Euratom) per le domande di autorizzazione di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 debitamente approvate dall'Autorità competente del Paese di origine od alla stessa trasmesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3 - Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 230 del 1995

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce il regime transitorio di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 142 e dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in quanto modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1 del presente decreto. Il predetto regime transitorio è contemplato al fine di consentire agli operatori di settore l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Articolo 4 - Invarianza degli oneri

Il comma 1 dell'articolo 5 reca la cosiddetta "clausola di invarianza della spesa"; pertanto, le Amministrazioni ed i soggetti pubblici coinvolti devono provvedere all'attuazione del decreto legislativo in parola senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato - "Allegato II - Spedizioni, Importazioni ed Esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"

L'allegato presente nel decreto legislativo in parola sostituisce l'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995.

In riferimento a tale sostituzione, si evidenzia che il corpo dell'allegato conserva la medesima numerazione dei paragrafi, e relativi punti, dell'allegato in sostituzione, onde non creare sovrapposizioni con quanto introdotto dal precedente allegato e facilitare la lettura.

Si evidenzia che la stesura dell'allegato è avvenuta avendo assunto che alla Commissione, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2006/117/Euratom, sia comunicato che l'Autorità competente italiana è il Ministero dello sviluppo economico, ma che le comunicazioni da parte dei Paesi membri dell'Unione Europea devono essere inviate contestualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISPRA.

L'allegato è costituito da n. 10 paragrafi e da n. 1 appendice.

Paragrafo 1 - Esenzioni

Conformemente al vigente paragrafo 1 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995, in tale sezione sono esplicitate le spedizioni per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo. Nella determinazione dei suddetti casi, si fa riferimento, tra l'altro, anche ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della direttiva 2006/117/Euratom.

Paragrafo 2 - Invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito verso Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 2 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, tale paragrafo reca la procedura che il detentore e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno dell'Unione Europea.

Paragrafo 3 - Ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 3 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo definisce la procedura che il detentore, l'Autorità competente italiana ed il destinatario devono seguire per l'autorizzazione al ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano da Stati membri dell'Unione Europea.

Paragrafo 4 - Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 4 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che l'Autorità competente italiana deve seguire per l'autorizzazione al transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano, provenienti da Stati membri dell'Unione Europea.

Paragrafo 5 - Importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito nell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 5 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il destinatario e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 6 - Esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dall'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 6 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il detentore e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dal territorio italiano verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 7 - Transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati ad un Paese non facente parte dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 7 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano e l'Autorità competente italiana

devono seguire per l'autorizzazione al transito attraverso il territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da e verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 8 - Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

Conformemente al vigente paragrafo 8 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo specifica che tipo di documentazione deve accompagnare le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito.

Paragrafo 9 - Criteri per le autorizzazioni

Conformemente al vigente paragrafo 9 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 12 e 16 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo specifica quali sono i criteri per le autorizzazioni in casi quali: il divieto di esportazione; l'obbligo di restituzione dei rifiuti radioattivi; il non consenso al ritorno delle spedizioni; il contenuto di una domanda alla spedizione; la durata di un'autorizzazione; la mancata esecuzione della spedizione.

Paragrafo 10 - Utilizzo del documento uniforme

Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo riferisce informazioni utili in merito al documento uniforme. Tale documento, unitamente ai relativi allegati, è riportato nell'appendice 1 dell'allegato in parola.

Si segnala che, ai sensi della direttiva, l'adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.

Appendice 1 - "Documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008"

Tale appendice all'allegato dello schema di decreto legislativo in parola contiene il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio.

RELAZIONE FINANZIARIA

Non disponendosi nuove funzioni in capo alle autorità interessate dalla disciplina, che provvederanno allo svolgimento dei compiti già assegnati dalla legislazione vigente con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili, dall'attuazione del decreto legislativo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, che abroga e sostituisce la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992, la cui revisione si è resa indispensabile, alla luce dell'esperienza acquisita, in considerazione della necessità di regolare situazioni prima ignorate, di assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie ed internazionali, nonché di chiarire ed introdurre nuovi istituti e definizioni.

b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista all'articolo 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007). Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2008.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 33 del Trattato Euratom, lo schema di decreto legislativo è stato notificato alla Commissione europea.

Il quadro normativo di riferimento è recato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e s.m.i., nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Il decreto in esame, che interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni della menzionata direttiva 2006/117/CE, introduce norme volte a:

- a) inserire l'istituto del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure di autorizzazione della spedizione;
- b) prevedere il rispetto della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale l'Unione Europea ha aderito il 2 gennaio 2006;
- c) includere le disposizioni recate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in merito anche al trasporto, all'importazione ed all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso l'Unione Europea;
- d) ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di sostanze radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il provvedimento è coerente con le disposizioni già recate dal decreto legislativo n. 230/1995 in tema di competenze delle Regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del decreto legislativo introducono nuove definizioni normative, recate dalla direttiva che si traspone, da applicarsi con esclusivo riferimento alla materia oggetto del provvedimento. Il raccordo con le altre definizioni richiamate dal decreto legislativo che si novella è assicurato dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 230/95.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In considerazione delle esigenze di chiarezza, intervenendo a modifica di un testo unitario, si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge nella materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

CONTESTO ED OBIETTIVI

a) Quadro normativo vigente

La disciplina generale in materia è definita:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257.

b) Aree di criticità

Non si ravvisano aspetti di criticità.

c) Esigenze sociali ed economiche

Si rileva la necessità di garantire la sicurezza del trasporto e ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali destinati al riciclaggio, in un'ottica di intervento preventivo anziché successivo, tenuto conto dei costi delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi oggetto di contaminazione e dei rischi sanitari a cui sono potenzialmente soggetti i cittadini.

d) Obiettivi e risultati attesi

Il decreto innova la disciplina in tema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

L'obiettivo che si propone è quello di semplificare le procedure autorizzatorie e garantire l'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

e) Destinatari dell'intervento

Destinatari del provvedimento sono gli operatori del settore e le autorità competenti.

CONSULTAZIONE

Sono stati consultati gli attori del mercato pubblici e privati.

OPZIONI ALTERNATIVE

Premesso che l' "opzione zero" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per intervenire su disposizioni normative di pari rango.

Trattandosi di aggiornamento di normativa preesistente, non si rileva incidenza sull'organizzazione e sulle attività della pubblica amministrazione derivante dalla nuova disciplina, né si introducono ulteriori obblighi informativi.

MODALITÀ ATTUATIVE

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono le autorità competenti nazionali, come identificate dal decreto legislativo n. 230/95.

È confermata la verifica periodica dell'attuazione della disciplina, già prevista dalla normativa vigente, anche a fini reportistici per la Commissione europea.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

ANP/20/POCOM/15683

22 DIC. 2008

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
ROMA

Al Ministero per lo sviluppo economico
Ufficio legislativo
ROMA

E.p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/117/Ce del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

In riferimento al provvedimento indicato in oggetto, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, espresse con nota n. 151703 del 22 dicembre 2008, che si allega in copia, non si hanno osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO

SEGR
CORR



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

22 DIC. 2008

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE


e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 151814
Rif. Prot. Entrata N. 151703
Allegati: -
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, pervenuto per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento.



Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte's



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma,

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo – Economia
S E D E

Prot. N. 150370
Rif. Prot. Entrata N. 150115
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e, p.c.: All'Ufficio legislativo – Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Atto Consiglio n. 80.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, pervenuto per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento.

| |
|---|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i> |
| 22 DIC. 2008 |
| Prot. n. <i>150370</i> |

Il Ragioniere Generale dello Stato

But'

Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL

Da: "Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL" <dagl.presidentzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>
A: "RGS" <legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>
Data invio: giovedì 18 dicembre 2008 16.28
Allega: APPENDICE 1 DOCUMENTO STANDARD 2006 117 EURATOM.pdf; direttiva 2006_117_Euratom_schema_DLgs dopo preconsiglio.doc; relazione illustrativa DLgs_finale_05 12 08.doc; ATN-AIR (2) 117 corretta.doc
Oggetto: DLGS RECEPIMENTO DIRETTIVA2006/117/EURATOM

Per le verifiche di competenza si trasmette il testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 6 agosto 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data

Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.”*.
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica, dopo la parola: *“radioattivi”* sono aggiunte le seguenti: *“e di combustibile nucleare esaurito”*;
 - b) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: *“radioattivi”* sono inserite le seguenti: *“e di combustibile nucleare esaurito”*;
 - c) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: *“esportazioni dei rifiuti”* sono inserite le seguenti: *“e di combustibile nucleare esaurito”*;
 - d) al comma 2, lettera b), le parole: *“sentita l'ANPA”* sono sostituite dalle seguenti: *“sentita l'ANPA e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”*;
 - e) al comma 3, secondo periodo, le parole: *“o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92 / 3 / Euratom”* sono soppresse;
 - f) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: *“di rifiuti”* sono inserite le seguenti: *“e di combustibile nucleare esaurito”*;
 - g) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

 - a) *operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;*
 - b) *operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.*

4-ter. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

 - a) *per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento;*
 - b) *per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso;*
 - c) *per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4.”*
 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.”
 4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: *“commi 1 e 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 1”*.
 5. L'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dall'allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo.
 6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis

Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo n. 52 del 2007, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

- a) *rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;*
- b) *combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;*
- c) *ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;*
- d) *smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;*
- e) *stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;*
- f) *detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;*
- g) *domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.”*

7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

“Art. 157

Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici

1. *I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti o semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.*

2. *Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25 del presente decreto, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del presente decreto, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.*

3. *Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente*

dello Stato responsabile dell'invio.”.

Art. 2

(Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32, debitamente approvata dall'Autorità competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti più spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorità competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
 - a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
 - b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
 - c) dell'opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.

Art. 3

(Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1 del presente decreto, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

(Invarianza degli oneri)

1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

“ALLEGATO II

**SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI
COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO**

1. Esenzioni

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto non si applicano:

- a)* quando le quantità e le concentrazioni di attività dei materiali spediti sono inferiori o uguali ai livelli di cui alla tabella VII-1 dell'allegato VII;
- b)* alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto, e che non contengano materie fissili speciali;
- c)* alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi;
- d)* alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.

2. Invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito verso Stati membri dell'Unione europea

2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui al comma 2 dell'articolo 32, la domanda debitamente compilata per l'autorizzazione alla spedizione utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia della domanda debitamente compilata deve essere inviata anche all'ISPRA.

2.2. L'Autorità competente italiana acquisisce, ove previsto, il parere dell'ISPRA ed invia per l'approvazione la domanda debitamente compilata alle Autorità competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito.

2.2.1. L'ISPRA, al ricevimento della domanda debitamente compilata di cui al punto 2.1, provvede a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un proprio parere tecnico in merito, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.

2.2.2. L'Autorità competente italiana trasmette le eventuali informazioni richieste da parte delle Autorità competenti interessate.

2.2.3. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento od entro il suddetto periodo più la durata dell'eventuale proroga richiesta, comunque non superiore ad un altro mese, si intende che tali Paesi abbiano comunque espresso il loro consenso ed approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata.

2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme. In caso di mancata concessione delle autorizzazioni necessarie, l'Autorità competente italiana esprime al detentore il diniego alla spedizione, trasmettendogli la parte A-4b, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia del documento di autorizzazione viene trasmessa dall'Autorità competente italiana alle Autorità che hanno comunicato la loro approvazione, nonché all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, trasmessogli dall'Autorità competente del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.

3. Ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da Stati membri dell'Unione europea

3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta, inviata anche all'ISPRA, per la spedizione sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, sente ove previsto l'ISPRA.

3.1.1. L'ISPRA, al ricevimento della richiesta di cui al punto 3.1, trasmette al Ministero dello sviluppo economico un proprio parere tecnico in merito, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.

3.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 3.1, l'Autorità competente italiana verifica che la richiesta sia una domanda debitamente compilata.

3.1.3. L'Autorità competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorità competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorità competenti interessate, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 3.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

3.1.4. Se l'Autorità competente italiana ritiene che la richiesta non sia una domanda debitamente compilata, essa chiede all'Autorità competente dello Stato membro richiedente le informazioni mancanti, dandone informazione anche alle altre Autorità competenti. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al punto 3.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

3.1.5. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 3.1.2., l'Autorità competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorità competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorità competenti interessate utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

3.1.6. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'Autorità competente italiana comunica all'Autorità competente dello Stato membro richiedente il proprio consenso o le condizioni che considera necessarie per dare il proprio consenso, oppure il proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

3.1.7. Tuttavia, l'Autorità competente italiana, può chiedere, per far conoscere la propria posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al punto 3.1.6.

3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana ed all'ISPRA l'attestato di ricevimento, utilizzando la parte A-6, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.

4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea

4.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta, inviata anche all'ISPRA, per il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, sente ove previsto l'ISPRA.

4.1.1. L'ISPRA, al ricevimento della richiesta di cui al punto 4.1, trasmette al Ministero dello sviluppo economico un proprio parere tecnico in merito, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.

4.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 4.1, l'Autorità competente italiana verifica che la richiesta sia una domanda debitamente compilata.

4.1.3. L'Autorità competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorità competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorità competenti interessate, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 4.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

4.1.4. Se l'Autorità competente italiana ritiene che la richiesta di cui al punto 4.1 non sia una domanda debitamente compilata, essa chiede all'Autorità competente dello Stato membro richiedente le

informazioni mancanti, dandone informazione anche alle altre Autorità competenti. Questa richiesta è fatta al più tardi alla scadenza del periodo stabilito al punto 4.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

4.1.5. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 4.1.2., l'Autorità competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorità competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorità competenti interessate utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

4.1.6. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'Autorità competente italiana comunica all'Autorità competente dello Stato membro richiedente il proprio consenso o le condizioni che considera necessarie per dare il proprio consenso, oppure il proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.

4.1.7. Tuttavia, l'Autorità competente italiana, può chiedere, per far conoscere la propria posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al punto 4.1.6.

4.2. Copia del documento di cui al punto 4.1.6 viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

5. Importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito nell'Unione europea

5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti da un Paese esterno all'Unione europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Al destinatario sul territorio italiano si applicano le disposizioni previste per il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito abbia negoziato un accordo con il detentore nel Paese terzo, il quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata come previsto al punto 9.8.

5.3. L'accordo di cui al punto 5.2 deve specificare di essere stato accettato dalle Autorità competenti di detto Paese terzo.

5.4. Quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.

6. Esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dall'Unione europea

6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta una domanda debitamente compilata di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia della domanda debitamente compilata deve essere inviata anche all'ISPRA. L'Autorità competente italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ISPRA, trasmette la domanda debitamente compilata all'Autorità del Paese di destinazione ed alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.

6.1.1. L'ISPRA, al ricevimento della domanda di cui al punto 6.1, provvede a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un proprio parere tecnico in merito, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.

6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito abbia negoziato con il destinatario degli stessi un accordo che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, indicante altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.

6.2.1. Tra l'Autorità competente italiana e gli eventuali Paesi di transito dell'Unione europea, si applicano le procedure indicate ai punti: 2.2.2 e 2.2.3.

6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente

allegato. In caso di mancata concessione delle autorizzazioni necessarie, l'Autorità competente italiana esprime al detentore il diniego alla spedizione, trasmettendogli la parte A-4b, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia del documento di autorizzazione viene inviata dall'Autorità competente italiana all'Autorità del Paese di destinazione ed alle Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

6.4. Entro quindici giorni a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, il detentore iniziale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito stesso, utilizzando la parte A-6, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato, notifica all'Autorità competente italiana che i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.

6.5. La notifica di cui al punto 6.4 deve essere corredata di dichiarazione o certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del valico di frontiera di ingresso nel Paese terzo.

7. Transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati ad un Paese non facente parte dell'Unione europea

7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione ("primo Stato membro di transito") va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano.

7.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario stabilito nel Paese terzo abbia concluso con il detentore stabilito nel Paese terzo un accordo che è stato accettato dalle Autorità competenti di tale Paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata.

7.3. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano notifica all'Autorità competente italiana l'avvenuto arrivo a destinazione nel Paese terzo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale dell'Unione europea attraverso il quale la spedizione è transitata. Tale notifica deve essere corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi ed il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista con l'indicazione del posto doganale d'ingresso nel Paese terzo.

8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte A-5, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-5, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Detto elenco deve accompagnare, sia insieme alla parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, ed alla parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme, che insieme alla parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, ed alla parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme, i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.

9. Criteri per le autorizzazioni

9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito:

- a) con destinazione situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
- b) verso uno Stato parte dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'Unione europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, salvo quanto previsto al punto 9.2., lettere a) e b); oppure

c) verso un Paese esterno all'Unione europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2006/117/Euratom, secondo il parere di opportunità del Ministero degli affari esteri e secondo il parere tecnico dell'ISPRA, non disponga di risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune.

9.1.1. Nel formare il proprio avviso sulla questione di cui alla lettera c), punto 9.1, l'Autorità competente italiana tiene in debito conto di ogni pertinente informazione a tale riguardo che provenga da altri Stati membri.

9.2. Trova applicazione il comma 4-bis ed il comma 4-ter dell'articolo 32.

9.3. Una domanda debitamente compilata (stessa autorizzazione) può riguardare più di una spedizione, purché:

- a) i residui radioattivi e il combustibile esaurito a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
- b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse Autorità competenti, e
- c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino Paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dall'Unione europea ed attraverso lo stesso valico di frontiera del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le Autorità competenti interessate.

9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.

9.4.1. Nello stabilire questo periodo di validità, l'Autorità competente italiana tiene conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.

9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1.6 e 4.1.6 eventualmente definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.

9.6. I termini stabiliti ai paragrafi 3 e 4 per l'invio dell'avviso di ricevimento possono essere ridotti se l'Autorità competente italiana ritiene che la domanda sia debitamente compilata.

9.7. L'Autorità competente italiana, nel caso di Stato di destinazione, origine o transito, deve debitamente motivare il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso sulla base della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria od internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo.

9.8. L'Autorità competente italiana, nel caso di Stato di destinazione, origine o transito, può decidere che la spedizione non può essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente al presente decreto o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione dello stesso decreto.

9.8.1. Detta Autorità informa immediatamente della sua decisione le Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti nella spedizione in causa.

9.8.2. Se una spedizione non può essere portata a termine o le condizioni di spedizione non sono rispettate, l'Autorità competente italiana, nel caso sia Stato membro di origine, provvede a che:

- a) i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro;
- b) la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.
- c) Nei casi in cui la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.

9.9. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.

9.10. L'Autorità competente italiana è tenuta a segnalare alla Commissione europea ogni ritardo ingiustificato e mancanza di cooperazione da parte delle Autorità competenti di un altro Stato membro.

10. Utilizzo del documento uniforme

10.1. La domanda debitamente compilata, secondo il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, deve essere redatta nella lingua italiana.

10.2. Il documento uniforme di cui al punto 10.1 è riportato nell'Appendice 1 al presente allegato ed è, insieme ad i suoi allegati, reso disponibile dalla Commissione in forma elettronica e, se necessario, aggiornato a cura della stessa Commissione.

10.3. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l'autorizzazione alla spedizione devono essere allegate al documento uniforme.

10.4. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione deve accompagnare ciascuna spedizione contemplata dal presente decreto, anche nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.

10.5. Questi documenti devono essere a disposizione delle Autorità competenti dei Paesi di origine e di destinazione, così come di qualsiasi eventuale Paese di transito.”.